

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

NOVA SRL



ZMTEHP

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

| | |
|---|--|
| Indirizzo Sede legale | NOVARA (NO) VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO 15 CAP 28100 |
| Domicilio digitale/PEC | nova-srl-pec@legalmail.it |
| Numero REA | NO - 308858 |
| Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese | 02720220033 |
| Forma giuridica | societa' a responsabilita' limitata |

Indice

| | |
|--|---|
| 1 Informazioni da statuto/atto costitutivo | 2 |
| 2 Allegati | 4 |

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

| | |
|------------------------------------|---|
| Registro Imprese | Codice fiscale e numero di iscrizione: 02720220033 Data di iscrizione: 22/11/2022 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA |
| Estremi di costituzione | Data atto di costituzione: 16/11/2022 |
| Sistema di amministrazione | consiglio di amministrazione (in carica) |
| Oggetto sociale | LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN VIA DIRETTA O INDIRETTA IN SOCIETA', CONSORZI E / O ENTI ITALIANI ED ESTERI E LA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DI VOLTA IN VOLTA, ANCHE MEDIANTE IL ... |
| Poteri da statuto | GLI AMMINISTRATORI SONO INVESTITI DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONI DI SORTA, CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI DISPOSIZIONE, CHE RITENGANO ... |
| Altri riferimenti statutari | Gruppi societari |

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02720220033
del Registro delle Imprese MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE
Data iscrizione: 22/11/2022

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/11/2022

informazioni costitutive

Denominazione: NOVA SRL
Data atto di costituzione: 16/11/2022

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2070

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2023
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN VIA DIRETTA O INDIRETTA IN SOCIETA', CONSORZI E / O ENTI ITALIANI ED ESTERI E LA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DI VOLTA IN VOLTA, ANCHE MEDIANTE IL COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E/O COMUNQUE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO.

LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' COMPIERE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE (COMUNQUE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO) NECESSARIE O MERAMENTE STRUMENTALI AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E LA PRESTAZIONE DI GARANZIE PERSONALI E REALI PER DEBITI DI TERZI, ESCLUSO IN OGNI CASO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

LA SOCIETA' POTRA', IN PARTICOLARE, PORRE IN ESSERE LE SEGUENTI ATTIVITA' AL FINE DI RAGGIUNGERE IL SUO OGGETTO SOCIALE: CONCEDERE FINANZIAMENTI IN QUALUNQUE FORMA, ESCLUSO IN OGNI CASO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO; FORNIRE CONSULENZE DI NATURA FINANZIARIA, TECNICO COMMERCIALE O AMMINISTRATIVA, NEL SENSO PIU' AMPIO, AD ECCEZIONE DI CONSULENZE IN MATERIA DI INVESTIMENTI; FORNIRE ASSISTENZA E SERVIZI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NELLE AREE DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA, VENDITA, PRODUZIONE E GESTIONE; ESSERE NOMINATA COME AMMINISTRATORE DI ALTRE SOCIETA', CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALLE LEGGI APPLICABILI.

Poteri

poteri da statuto

GLI AMMINISTRATORI SONO INVESTITI DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONI DI SORTA, CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI DISPOSIZIONE, CHE RITENGANO OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO IN VIA ESCLUSIVA ALL'ASSEMBLEA O COMUNQUE ALLA DECISIONE DEI SOCI.

GLI AMMINISTRATORI POSSONO DELIBERARE, NELLE FORME E NEI LIMITI DI LEGGE, LA FUSIONE E LA SCISSIONE NELLE IPOTESI DEGLI ARTT. 2505 E 2505 BIS C.C., QUALI RICHIAMATI ANCHE DALL'ART. 2506 TER C.C..

POSSONO, INOLTRE, NOMINARE DIRETTORI ANCHE GENERALI NONCHE' PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OVE NON VI ABBIANO PROVVEDUTO I SOCI, NOMINA TRA I SUOI COMPONENTI UN PRESIDENTE E PUO' NOMINARE UNO O DUE VICE PRESIDENTI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE NEI LIMITI DELL'ART. 2381 C.C. IN QUANTO APPLICABILE E DI STATUTO PROPRIE FUNZIONI AL PRESIDENTE E AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, NEI LIMITI DELLE ATTRIBUZIONI CONFERITE, AI CONSIGLIERI DELEGATI SPETTA, CON FIRMA LIBERA, LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE E NOMINARE ALL'UOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI.

IN CASO DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, TUTTI I POTERI A LUI ATTRIBUITI SPETTANO AL VICE PRESIDENTE O, NEL CASO IN CUI SIANO STATI NOMINATI PIU' VICE PRESIDENTI, A CIASCUNO DI ESSI DISGIUNTAMENTE; PER I TERZI, IN OGNI CASO, LA FIRMA DEL VICE PRESIDENTE FA PIENA PROVA DELL'IMPEDIMENTO O DELL'ASSENZA DEL PRESIDENTE.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ART. 24 DELLO STATUTO SOCIALE

Altri riferimenti statutari

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

gruppi societari

IN DATA 30/11/2022 E' STATO DICHIARATO CHE LA SOCIETA' E' SOTTOPOSTA ALL'ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2497-BIS C.C.

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 18-11-2022 - Statuto completo

Allegato "A" al N. 47233/15647 di rep.

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - LIBRO DEI SOCI

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata, con la denominazione sociale:

"Nova S.r.l."

Articolo 2 – Oggetto

La società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in via diretta o indiretta in società, consorzi e / o enti italiani ed esteri e la gestione delle partecipazioni detenute di volta in volta, anche mediante il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.

La Società potrà altresì compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie (comunque non nei confronti del pubblico) necessarie o meramente strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale e la prestazione di garanzie personali e reali per debiti di terzi, escluso in ogni caso lo svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

La Società potrà, in particolare, porre in essere le seguenti attività al fine di raggiungere il suo oggetto sociale: concedere finanziamenti in qualunque forma, escluso in ogni caso lo svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico; fornire consulenze di natura finanziaria, tecnico commerciale o amministrativa, nel senso più ampio, ad eccezione di consulenze in materia di investimenti; fornire assistenza e servizi, direttamente o indirettamente, nelle aree di amministrazione, finanza, vendita, produzione e gestione; essere nominata come amministratore di altre società, conformemente a quanto previsto dalle leggi applicabili.

Articolo 3 – Sede

La società ha sede legale in Novara.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Articolo 4 – Durata

La società ha durata sino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 5 – Libro dei soci. Domicilio e recapito dei soci

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicati, i relativi recapiti.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi, previo adempimento degli oneri pubblicitari previsti dalla vigente disciplina, a cura degli amministratori.

Il domicilio dei soci, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE – QUOTE -TITOLI DI DEBITO – VERSAMENTI

Articolo 6 – Capitale

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila/00), suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato anche nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti diversi dal danaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi. Nell'ipotesi di cui all'art. 2465, secondo comma, c.c., non è richiesta l'autorizzazione dei soci a norma dell'art. 2479 c.c.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni.

Articolo 7 – Trasferimento delle quote

Le quote sono liberamente trasferibili tra soci.

Nel caso un socio intendesse trasferire a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota, sotto qualsiasi forma, ad un terzo non socio, agli altri soci spetta il diritto di prelazione a parità di condizioni.

A tal fine il socio che intende procedere al trasferimento dovrà darne preventivamente comunicazione a tutti gli altri soci, precisando il nominativo del terzo acquirente (o dei terzi acquirenti), il prezzo e le condizioni della cessione. Tale comunicazione deve essere data mediante raccomandata A.R. inviata all'indirizzo di tutti gli altri soci, quale risultante dal libro soci.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli altri soci possono dichiarare all'alienante, mediante lettera raccomandata A.R. recapitata al suo indirizzo, quale risultante dal libro soci, la loro decisione di rendersi acquirenti delle quote poste in vendita, precisando l'importo delle quote che intendono acquistare.

Nel caso di mancato tempestivo esercizio della prelazione da parte degli altri soci, il socio alienante sarà libero di perfezionare il trasferimento con l'acquirente indicato, purchè al prezzo ed alle condizioni comunicate agli altri soci ed entro i successivi tre mesi.

Nel caso di valido esercizio della prelazione, il perfezionamento del trasferimento dovrà avvenire entro i successivi venti giorni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento sotto qualsiasi forma, a titolo oneroso, a terzi non soci, di diritti di opzione. In tal caso, tuttavia, il termine di venti giorni di cui al comma precedente si riduce a dieci giorni.

Il presente articolo non si applica nel caso di trasferimento da parte di società fiduciarie ai propri iniziali mandanti di quote che risultino intestate alle predette società.

Articolo 8 – Titoli di debito

La società, con delibera dei soci in forma assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 9 – Versamenti dei soci

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell'art. 2467 c.c. e delle norme *pro tempore* vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non.

Titolo III

DECISIONI DEI SOCI – ASSEMBLEA

Articolo 10 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate, secondo quanto previsto nell'art. 11, con deliberazione assembleare ovvero non in forma assembleare.

Le decisioni dei soci, in forma assembleare e non, sono assunte con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Articolo 11 – Modalità delle decisioni dei soci

Devono essere assunte in forma assembleare:

- le decisioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo ivi comprese fusioni e scissioni (salvo, nei casi consentiti, la competenza del Consiglio nelle ipotesi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c., quali richiamati anche dall'art. 2506 ter c.c., e 2481 c.c.);
- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate;
- le decisioni in merito allo scioglimento anticipato della società, alla nomina o revoca dei liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri;
- ogni altra determinazione di competenza dei soci riservata in via inderogabile dalla legge o dal presente statuto alla assemblea, ovvero ogni altra determinazione per la quale uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale richiedano la forma assembleare. La convocazione da parte dell'organo amministrativo dell'assemblea fa piena prova della richiesta della forma assembleare.

Articolo 12 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio o recapito dei soci, amministratori e, se nominato, al Sindaco Unico, non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora alla prima non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e il Sindaco Unico, ove nominato, siano presenti o comunque informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 13 – Intervento in assemblea

Fermo l'adempimento degli obblighi pubblicitari prescritti dalla vigente disciplina, possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

Il diritto di voto spetta ai soci in proporzione alla propria partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro soggetto, anche non socio.

L'intervento in assemblea può avvenire tramite collegamento audio o audio-video nel rispetto dei principi dell'art. 18, terzo comma, del presente statuto.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea.

Articolo 14 – Presidenza dell'assemblea e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza o impedimento, da una persona eletta dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio da lui scelto.

Articolo 15 – Decisioni dei soci in forma non assembleare

Le decisioni riservate ai soci che in forza di quanto previsto nell'art. 11 del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare, sono assunte, ad iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, mediante sottoscrizione da parte dei soci, anche in tempi e luoghi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il termine assegnato per l'espressione del consenso, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato.

La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è comunque trascritta senza indugio a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel libro delle decisioni dei soci tenuto ai sensi di legge.

La procedura di cui al presente articolo non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun socio parità informativa ed il diritto di partecipare alla decisione, e ne sia data comunicazione a tutti gli amministratori e al Sindaco Unico, se nominato.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 – Composizione dell'organo amministrativo. Nomina e sostituzione degli amministratori

La gestione della società è affidata a un numero variabile da tre a sette amministratori secondo le determinazioni assunte all'atto della decisione di nomina dei soci.

Gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, salvo che all'atto della nomina o successivamente i soci stabiliscano, fermo comunque quanto previsto dall'art. 19 del presente statuto, con decisione sempre revocabile, che l'amministrazione e la rappresentanza sociale sia affidata singolarmente agli amministratori, in via disgiunta o congiunta, ovvero con le altre modalità previste all'atto della nomina stessa. In quest'ultimo caso il numero degli amministratori può essere fissato in due.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2382 c.c., ma non a quelle previste dall'art. 2390 c.c..

Per decisione dei soci, anche in corso di mandato, può essere variato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sempre entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Qualora vengano meno uno o più amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene secondo le norme stabilite per la società per azioni in quanto applicabili, fermo quanto previsto dal presente statuto in materia di decisioni dei soci. L'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

Se nel corso dell'esercizio per dimissioni o altre cause vengono a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono chiedere ai soci la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Articolo 17 – Poteri dell'organo amministrativo

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali,

esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in via esclusiva all'assemblea o comunque alla decisione dei soci.

Gli amministratori possono deliberare, nelle forme e nei limiti di legge, la fusione e la scissione nelle ipotesi degli artt. 2505 e 2505 bis c.c., quali richiamati anche dall'art. 2506 ter c.c..

Possono, inoltre, nominare direttori anche generali nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 18 – Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità con lettera raccomandata, con telefax, ovvero a mezzo posta elettronica, che deve pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche solo per via telefonica, con un preavviso di almeno un giorno. Il Presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, quando ne faccia richiesta scritta almeno il venti per cento dei Consiglieri in carica o l'organo di controllo, se nominato.

La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Su iniziativa del Presidente da comunicare, ove istituito, con la relativa documentazione anche all'organo di controllo, se nominato, le decisioni del Consiglio possono essere prese altresì, ai sensi dell'art. 2475 c.c., mediante sottoscrizione da parte degli amministratori anche in luoghi e tempi diversi di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato. La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è trascritta sul libro delle decisioni degli amministratori tenuto ai sensi di legge.

Tutti gli amministratori devono essere messi in grado di partecipare a parità di informazione al processo decisionale che deve concludersi entro il termine volta a volta stabilito dal Presidente. La decisione è adottata quando pervenga e consti entro il termine previsto al Presidente del Consiglio di Amministrazione il consenso della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, le delibere di fusione o scissione di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter c.c., nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ. sono in ogni caso attribuite, anche nell'ipotesi in cui i soci si siano valse della facoltà di cui al precedente art. 16, secondo comma, alla competenza collegiale del Consiglio di amministrazione, senza facoltà di delega, ferma peraltro sempre la possibilità che la riunione si svolga in audio o teleconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendosi dal computo gli amministratori che si astengono per conflitto di interessi. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio sindacale ovvero siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

Articolo 19 – Amministratore unico

Per decisione dei soci la gestione della società può essere affidata ad un Amministratore Unico. All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri dal presente statuto attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente.

Articolo 20 – Presidenza e delega poteri

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i soci, nomina tra i suoi componenti un Presidente e può nominare uno o due Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti dell'art. 2381 c.c. in quanto applicabile e di statuto proprie funzioni al Presidente e ad uno o più dei suoi membri.

Articolo 21 – Rappresentanza sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni conferite, ai Consiglieri Delegati spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

In caso di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, nel caso in cui siano stati nominati più Vice Presidenti, a ciascuno di essi disgiuntamente; per i terzi, in ogni caso, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

Titolo V

SINDACO UNICO - COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 22 – Sindaco Unico. Collegio sindacale. Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge, o quando ne ravvisino comunque l'opportunità, i soci nominano un organo di controllo con funzioni di controllo di gestione e di revisione legale dei conti.

L'organo di controllo può consistere, secondo quanto deciso di volta in volta dai soci, in un sindaco unico iscritto nel registro dei revisori legali, in una società di revisione pure iscritta nell'apposito registro, in un collegio sindacale formato da tre sindaci effettivi e due supplenti; in tale ultimo caso, le previsioni previste dallo statuto con riferimento al sindaco unico devono intendersi riferite al collegio sindacale. I soci di volta in volta possono anche decidere di affidare la funzione di revisore legale dei conti ad un soggetto – revisore legale o società di revisione iscritti nel relativo registro - diverso dall'organo di controllo. Quest'ultimo, in tale caso, svolge solo la funzione di controllo di gestione.

In tutti i casi di nomina di un organo di controllo si applicano, anche per quanto concerne durata, competenze, e poteri, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Nel caso di nomina di un collegio sindacale, le relative riunioni possono anche tenersi in audio e video conferenza secondo i principi previsti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Titolo VI

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Articolo 23 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24 – Bilancio. Destinazione degli utili

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge.

Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c..

Gli utili netti annuali, dedotta la quota di legge destinata a riserva legale, sono distribuiti tra i soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo diversa determinazione dei soci.

Titolo VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 25 – Scioglimento e liquidazione

L'assemblea, in caso di scioglimento della società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Titolo VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 26 – Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che insorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società su istanza della parte più diligente; quanto sopra nelle sole ipotesi di materie arbitrabili ai sensi di legge.

Titolo IX

NORME DI RINVIO

Articolo 27 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to Marco Sala
F.to Renata Mariella notaio